

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1595

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'AMELIO, LAZZARO, NAPOLI, DOPPIO,  
VENTRE, POLENTA, BALLESI, MONTINI, TANI e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1993

---

Revisione dei prezzi dei farmaci e criteri di valutazione  
della loro rispondenza scientifica

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il prontuario farmaceutico ha subito, in questi ultimi anni, abbondanti rimaneggiamenti ed cose lievitazioni.

Nuovi farmaci vi sono stati inclusi, pur trattandosi di medicinali che hanno lo stesso principio attivo e dei quali cambia soltanto l'intestazione del nome; sono stati anche inclusi medicinali che non sempre hanno una rispondenza scientifica nella reale applicazione farmacologica.

A giudicare anzi dalle cronache giudiziarie sembrerebbe che l'inserimento degli stessi nel prontuario farmaceutico sia il frutto di meri calcoli interessati, al fine di lucrare.

Da tutto ciò, si deduce facilmente che gli interessi di alcune persone o di gruppi hanno prevalso sul pubblico bene e sulla stessa salute dei singoli, tanto che l'aumento del costo dei medicinali sembra essere il risultato di indegni calcoli affaristici.

Senza voler minimamente influenzare le delicate indagini in corso da parte della Magistratura e senza volere colpevolizzare chicchessia, appare, tuttavia, preminente ed urgente il dovere del Parlamento e del Governo di farsi carico della ineludibile esigenza di difendere gli interessi dei cittadini, ripristinando le insostituibili regole fondanti della democrazia e quelle, scientifiche ed etiche, che presiedono a criteri rigorosamente scientifici per il bene della sanità e della pubblica collettività.

Di qui, la necessità di rivedere, al più presto, gli effetti perversi ed impropri di meccanismi non chiari, che hanno portato all'aumento dei farmaci del prontuario e alla lievitazione dei prezzi dei farmaci stessi.

Rilevato che, in questi ultimi anni, i farmaci hanno subito una lievitazione che oscilla tra il 12 e il 15 per cento e che detto aumento è stato maggiore per i farmaci di maggiore consumo, si impone al Parlamento e al Governo il dovere di urgenti iniziative finalizzate al ripristino della situazione antecedente al costituirsi, presso il Ministero della sanità, del perverso intreccio affaristico, riportando il prezzo dei farmaci a quello già in vigore a prima del 1990, tenendo conto soltanto dell'incremento dell'indice ISTAT.

L'articolo 1 contiene la norma che riporta il prezzo dei farmaci alla data antecedente al 1990.

L'articolo 2 delega al Governo, su proposta del Ministro della sanità, il compito di costituire, al più presto e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta, una Commissione di tecnici ed esperti del settore, al fine di valutare l'effettiva rispondenza scientifica di ogni farmaco e stabilirne conseguentemente l'iscrizione e il prezzo nel relativo prontuario.

Onorevoli senatori, non deve sfuggire a nessuno di noi l'effetto devastante che le tristi vicende del mondo della Sanità hanno avuto sull'opinione pubblica.

È stato prodotto un guasto enorme che ha pesantemente inciso, oltre che sul bilancio delle famiglie italiane, sulla stessa credibilità degli organi dello Stato, ponendo in forse le stesse sorti delle libere istituzioni democratiche.

Sono certo della vostra sensibilità che vorrete mettere al servizio del pubblico bene e della Nazione, al fine di riparare alla gravità del danno operato, anche approvando al più presto il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il prezzo dei farmaci è stabilito nella misura in vigore alla data del 31 dicembre 1989.

2. I prezzi di cui al comma 1 potranno essere maggiorati solo della quota corrispondente all'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, è delegato alla costituzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una Commissione di tecnici ed esperti del settore, per valutare l'effettiva rispondenza scientifica di ogni farmaco e stabilirne, conseguentemente, l'iscrizione e il prezzo nel prontuario terapeutico nazionale.